

(N. 2368)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 1957

### Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari

ONOREVOLI SENATORI. — L'unito disegno di legge è inteso a stabilire nuove norme sullo stato giuridico, sullo sviluppo di carriera e sul trattamento economico degli assistenti in servizio nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore.

Le innovazioni che vengono proposte, specialmente in ordine allo sviluppo di carriera ed al trattamento economico, trovano la loro giustificazione nella necessità che il personale assistente venga posto nelle condizioni migliori per svolgere gli alti compiti che gli spettano nel quadro dell'organizzazione universitaria.

Gli assistenti — giovani laureati, riconosciuti particolarmente idonei allo studio ed alla ricerca scientifica, come collaboratori dei pro-

fessori ufficiali — costituiscono indubbiamente elemento vitale dell'organizzazione universitaria in rapporto, soprattutto, all'attività di ricerca scientifica, la cui sempre maggiore complessità comporta oggi, oltre ad una maggiore specializzazione, anche l'esigenza della collaborazione fra i ricercatori.

Purtroppo, oggi, si assiste al fenomeno di giovani che avviati, attraverso l'assistente volontario, ai primi passi della carriera scientifica, vengono sempre più frequentemente attratti da altre carriere, professioni ed impieghi più remunerativi, anche se di minore rilievo spirituale. E questo fenomeno non può non preoccupare, in quanto minaccia sempre più decisamente e concretamente di limitare la se-

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lezione dei ricercatori e di impedire lo sviluppo della ricerca scientifica.

Si illustrano qui di seguito le principali innovazioni.

A — *Sviluppo di carriera* — Viene accelerato e migliorato; in particolare: la permanenza del coefficiente iniziale (271) viene portata da tre a due anni; viene prevista l'assegnazione al coefficiente 402 (ex grado VII) dopo otto anni di permanenza nel coefficiente intermedio (325) e ciò fermo restando l'obbligo del conseguimento della libera docenza entro il decimo anno dalla nomina in ruolo; nel caso in cui l'interessato consegua la libera docenza entro il settimo anno di permanenza nel coefficiente 325, l'assegnazione al coefficiente 402 viene anticipata di un anno (articolo 4).

B — *Indennità di ricerca scientifica* — Viene attribuita una indennità di ricerca scientifica, articolata in tre misure; per l'assistente ordinario in possesso dell'abilitazione alla libera docenza, lire 13.500; per l'assistente ordinario non in possesso della predetta abilitazione, lire 11.000; per l'assistente incaricato, lire 5.500 (articolo 17 e tabella B).

C — *Assistenti straordinari* — (Articoli 18, 19, 27). La figura dell'assistente straordinario — prevista dall'articolo 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465 — è venuta assumendo un sempre maggior rilievo come complementare a quella, principale, dell'assistente ordinario e incaricato, cosicchè è apparso opportuno darle una disciplina più organica. Ed in particolare si è ritenuto di dover fissare in misura unica (lire 35.000 mensili) il compenso ad essi dovuto e che oggi i Consigli di amministrazione de-

gli Atenei determinano nelle più varie misure, di solito molto inferiori, tanto che, in media, non si raggiungono le lire 20.000 mensili.

Correlativamente il fondo, che attualmente è stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 2, sopra citato, e dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1262, per la corresponsione di contributi per le retribuzioni degli assistenti straordinari (complessivamente, lire 191.810.000) viene portato a lire 500.000.000.

D — *Aumento dei posti di ruolo organico di assistente ordinario* — (Articolo 16). Si prevede la istituzione di 500 posti di ruolo in cinque esercizi, a decorrere dal 1958-59 e da ripartirsi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del Tesoro. Viene peraltro, previsto che l'ottanta per cento dei posti di nuova istituzione deve essere assegnato alle cattedre delle Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, di Ingegneria, di Agraria e di Medicina e Chirurgia.

*Direttori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia.*

Con l'articolo 30, infine, si è ritenuto opportuno adeguare il trattamento economico e di carriera dei due Direttori delle Scuole di ostetricia di Trieste e di Venezia. Essi, in base alla tabella n. 34 dell'allegato II al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, erano assegnati al grado VIII del gruppo A. Con il citato articolo vien ad essi attribuito, invece, il coefficiente di stipendio 402, corrispondente all'ex grado VII del gruppo A.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il personale assistente addetto alle Facoltà e Scuole delle Università ed Istituti di istruzione universitaria statali si distingue in:

- a) assistenti ordinari, nominati dal Ministro della pubblica istruzione in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami;
- b) assistenti incaricati, nominati dal Ministro della pubblica istruzione in temporanea sostituzione degli assistenti ordinari;
- c) assistenti straordinari, nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Università o Istituto;
- d) assistenti volontari, nominati dal Rettore.

Gli assistenti fanno parte del personale insegnante.

## Art. 2.

Nei decreti emanati in applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, può stabilirsi che taluni posti di assistente pur essendo assegnati, a tutti gli effetti, ad una determinata cattedra, siano riservati alla nomina di assistente di materia affine a quella propria della cattedra stessa, ovvero di materia che sia comunque necessaria per il servizio della cattedra.

## Art. 3.

Gli assistenti coadiuvano il professore nella ricerca scientifica e nell'attività didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni.

Gli assistenti, cui è conferita, a norma del successivo articolo 5, la qualifica di aiuto, possono essere chiamati a coadiuvarlo nella direzione dell'Istituto. Essi sono preposti, di regola, alla direzione dei reparti o servizi nei quali l'Istituto sia suddiviso.

## Art. 4.

Agli assistenti ordinari competono le classi di stipendio stabilite dall'annessa tabella A.

All'atto della nomina in ruolo, agli assistenti ordinari è attribuita la terza classe di stipendio. Dopo due anni di servizio, e previo giudizio favorevole espresso dalla competente Facoltà o Scuola, sulla base dei titoli scientifici e dell'attività esplicata, gli assistenti ordinari conseguono la seconda classe di stipendio. Qualora il giudizio sia sfavorevole, essi sono mantenuti in servizio, conservando la terza classe di stipendio per altri due anni solari, ai termine dei quali, ove il nuovo giudizio non sia favorevole, cessano dal servizio.

La prima classe di stipendio è attribuita al compimento dell'ottavo anno di appartenenza alla seconda classe, salva l'osservanza, in ogni caso, di quanto è disposto dal successivo articolo 10.

Tale attribuzione è anticipata al compimento del settimo anno di servizio nella seconda classe di stipendio per coloro, che entro il settimo anno medesimo, abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

Agli assistenti ordinari spettano, per ogni biennio di appartenenza ad una stessa classe di stipendio, gli aumenti periodici previsti dallo articolo 1, comma 3°, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

## Art. 5.

La Facoltà o Scuola, qualora ne ravvisi la necessità, in rapporto alle esigenze di funzionamento dei singoli Istituti, può, su designazione del professore ufficiale della materia, proporre che siano conferite le funzioni e la qualifica di aiuto ad uno degli assistenti che abbia almeno tre anni di effettivo servizio di ruolo, oppure che abbia conseguita la nomina in ruolo da almeno un anno e abbia non meno di tre anni di servizio ininterrotto quale assistente non di ruolo retribuito.

La qualifica di aiuto è conferita con decreto del Ministro della pubblica istruzione e può essere attribuita a due assistenti, se i posti di organico assegnati alla stessa cattedra siano più di quattro, od a tre, se i posti siano più di sette. Qualora, tuttavia, l'Istituto — o Clinica — annesso alla cattedra, sia organizzato in reparti o servizi, la qualifica di aiuto può essere conferita ad ogni assistente preposto ad un reparto o servizio, sotto le condizioni previste dal primo comma. Essa compete di diritto all'assi-

stente cui sia affidato l'incarico di insegnamento e la direzione dell'Istituto, semprechè ricorrano le condizioni di cui al primo comma del presente articolo.

Il numero degli assistenti con la qualifica di aiuto non può superare, per ciascun Ateneo, un terzo dei posti di ruolo dell'organico complessivo degli assistenti ordinari, assegnato all'Ateneo medesimo.

#### Art. 6.

Alle cattedre di lingue e letterature possono essere addetti lettori, i quali hanno lo stesso stato giuridico ed economico e lo stesso sviluppo di carriera degli assistenti.

Per l'ufficio di lettore di lingua straniera si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana.

Nel caso in cui il posto di lettore sia assegnato a lingua o letteratura straniera, cui non corrisponda un insegnamento ufficiale, la nomina del lettore e la sua eventuale cessazione dall'ufficio sono subordinate a proposta del Consiglio di Facoltà; la Commissione giudicatrice del concorso è composta di due professori ufficiali designati dalla Facoltà o Scuola, di cui uno almeno di ruolo, nonchè di un assistente o lettore ordinario abilitato alla libera docenza nella stessa materia, o in materia affine o, in sua mancanza, di un terzo professore.

#### Art. 7.

Gli assistenti ordinari, dopo cinque anni almeno di effettivo e lodevole servizio di ruolo, possono ottenere la nomina nei ruoli dei professori di tutti gli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio della Giunta della prima Sezione del Consiglio superiore, siano corrispondenti o affini a quelle che formano oggetto delle cattedre cui essi siano addetti.

Gli interessati devono presentare la domanda di nomina prima della cessazione dal servizio di assistenti; e qualora siano assunti nei ruoli di cui al precedente comma conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza.

Gli assistenti ordinari, dopo cinque anni di effettivo e lodevole servizio, possono, altresì, ottenere la nomina, previo esame-colloquio, nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni, limitatamente alle aliquote dei posti di ruolo vacanti, ad essi annualmente riservati.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro e con gli altri Ministri interessati, saranno determinate le carriere e le aliquote dei posti riservati, in ciascuna di esse, agli assistenti ordinari, nonchè le modalità dell'esame-colloquio e del passaggio previsto dal precedente comma.

Le aliquote dei posti riservati agli assistenti ordinari sono comunicate dalle Amministrazioni interessate, entro il 31 dicembre di ogni anno, al Ministero della pubblica istruzione.

Coloro che aspirano al passaggio di ruolo debbono farne domanda entro il 31 marzo successivo.

#### Art. 8.

L'assistente, al quale sia conferito un incarico d'insegnamento presso altra Università o Istituto d'istruzione superiore, è collocato in congedo senza assegni. In tale posizione egli può essere collocato anche nel caso in cui l'incarico sia conferito nella stessa Università o Istituto, qualora il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Senato accademico, ne ravvisi l'opportunità, in rapporto alle esigenze di servizio. In entrambi i casi, il congedo non può protrarsi oltre i tre anni accademici; ed all'interessato vengono corrisposti gli assegni previsti per gli incaricati nella misura e con le norme di cui all'articolo 1, comma 1, del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534 e successive modificazioni.

L'assistente, qualora i Consigli delle due Facoltà interessate riconoscano la possibilità del contemporaneo esercizio dei due uffici, fruisce, per l'incarico d'insegnamento, del trattamento economico di cui all'articolo 1, comma ultimo, del sopracitato regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534 e successive modificazioni.

Il Ministro della pubblica istruzione può, per giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica, concedere all'assistente, sentita la

competente Facoltà, un congedo straordinario per la durata di un anno solare, prorogabile sino a due anni.

Durante tale periodo l'assistente conserva il trattamento economico di cui è provvisto, qualora non fruisca, ad altro titolo, di assegni in misura corrispondente al trattamento medesimo; conserva, altresì, il trattamento economico in godimento, qualora sia provvisto di borse di studio o premi.

L'assistente non può fruire, nel decennio, di congedo per incarico d'insegnamento o per motivi di studio o di ricerca scientifica per un periodo complessivo superiore a cinque anni.

Il periodo trascorso in congedo, ai sensi del presente articolo, è valutato ai fini della progressione in carriera.

#### Art. 9.

Il professore ufficiale può, in relazione alle esigenze della ricerca scientifica, proporre, con motivato rapporto, al Consiglio di Facoltà o Scuola, che l'assistente ordinario cessi dall'ufficio. Il Consiglio delibera in merito con votazione segreta.

La proposta di cessazione non può essere formulata se l'assistente non abbia prestato almeno un anno di servizio alle dipendenze del professore ufficiale proponente.

La deliberazione della Facoltà o Scuola deve essere integralmente comunicata all'interessato, entro il mese di marzo. Avverso di essa l'assistente può ricorrere, entro il successivo mese di aprile, al Senato Accademico.

Contro la deliberazione del Senato Accademico, da notificare all'interessato non oltre il 15 giugno successivo, l'assistente può, entro quindici giorni dalla notifica, ricorrere al Ministro della pubblica istruzione, il quale decide su conforme parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

La cessazione dal servizio decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia intervenuta la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola; qualora il parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione intervenga dopo l'inizio dell'anno accademico, la cessazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è intervenuto il parere medesimo.

L'assistente proposto per la cessazione dall'ufficio ai sensi del presente articolo, ha diritto di prendere visione degli atti relativi alla cessazione medesima, in qualsiasi fase del procedimento.

#### Art. 10.

Gli assistenti che, entro un decennio di servizio di ruolo, non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza nella materia cui sono addetti o in materia affine, cessano dall'ufficio dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello durante il quale sia maturato il decennio medesimo.

La Commissione giudicatrice della abilitazione alla libera docenza, qualora l'assistente non risulti incluso nel numero di abilitazioni previste nel bando che ha indetto la relativa sessione, è tenuta a dichiarare se l'assistente, sulla base delle prove sostenute e dei titoli presentati, possa permanere nell'ufficio fino alla successiva sessione di esami di abilitazione.

L'assistente, che sia mantenuto in servizio ai sensi del precedente comma, cessa dal servizio ove, nella sessione di esami immediatamente successiva a quella in cui ha compiuto il decennio, non abbia conseguito l'abilitazione alla libera docenza; in ogni caso, la permanenza in servizio dell'assistente che non abbia conseguito la libera docenza non può essere protratta oltre il tredicesimo anno di servizio di ruolo.

Qualora nel decimo anno di assistentato non siano indetti esami di abilitazione alla libera docenza nella disciplina cui l'assistente è addetto o in disciplina affine, l'assistente stesso resta in servizio fino al termine dell'anno accademico durante il quale si svolgono esami per la disciplina stessa, salvo, comunque, il limite massimo di tredici anni previsto dal comma precedente.

Sull'affinità, ai sensi dei precedenti commi, il Ministro decide, sentita la Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che è tenuta a pronunciarsi in occasione del parere relativo al bando della sessione d'esami.

Gli assistenti che, in base alle norme del presente articolo, rimangono in servizio oltre il decimo anno dalla nomina in ruolo senza aver conseguito l'abilitazione alla libera docenza, restano assegnati alla seconda classe di stipen-

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dio, conseguendo il passaggio alla prima classe con l'inizio del mese successivo a quello della data del decreto di conferimento della predetta abilitazione.

## Art. 11.

Gli assistenti non possono permanere in servizio oltre il 65° anno di età. La cessazione decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui si compie il 65° anno di età.

Restano, peraltro, in vigore le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 28-ter, sub. articolo 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

## Art. 12.

Nel caso in cui l'assistente ordinario con funzioni di aiuto sia legittimamente impedito o trovisi in congedo ai sensi dell'articolo 8 della presente legge, le funzioni di aiuto possono essere affidate, a titolo di supplenza, ad un assistente ordinario.

## Art. 13.

Ai posti vacanti di assistente ordinario può provvedersi, nelle more del concorso, mediante incaricati.

Alla nomina di incaricati può farsi luogo, altresì, nel caso in cui gli assistenti ordinari siano legittimamente impediti o si trovino in congedo ai sensi dell'articolo 8 della presente legge.

Gli incarichi sono conferiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia.

L'incarico cessa col cessare della causa che ha dato luogo al suo conferimento, e comunque all'atto della copertura del corrispondente posto di ruolo, ovvero al rientro in servizio del titolare sostituito.

La retribuzione dell'assistente incaricato è fissata in misura pari allo stipendio previsto per il coefficiente 229 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 19. La retribuzione è ridotta a metà, esclusa qualsiasi indennità a qualsiasi titolo,

qualora l'interessato ricopra un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato.

## Art. 14.

Il servizio prestato nei ruoli degli insegnanti degli Istituti di istruzione secondaria è valutato fino ad un massimo di quattro anni ai fini della carriera e della progressione economica nel ruolo degli assistenti ordinari.

La valutazione di cui al precedente comma viene disposta soltanto alla data di conseguimento della abilitazione alla libera docenza.

## Art. 15.

Il servizio prestato dagli assistenti anteriormente alla nomina in ruolo, per uno o due bienni, in qualità di assistente non di ruolo retribuito, dà titolo all'attribuzione, nella seconda classe di stipendio ed in quella successiva, rispettivamente, di uno o due aumenti periodici di stipendio, la cui misura è ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna classe.

## Art. 16.

Il ruolo organico degli assistenti ordinari di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, numero 1172, e successive modificazioni è integrato:

di 100 posti dall'anno accademico	1958-59
di 100 » » »	1959-60
di 100 » » »	1960-61
di 100 » » »	1961-62
di 100 » » »	1962-63

I posti di ruolo di cui al precedente comma saranno annualmente ripartiti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, tra le cattedre delle singole Facoltà.

L'80 per cento dei predetti posti dovrà, in ogni caso, essere attribuito a cattedre delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di ingegneria, di agraria e di medicina e chirurgia.

## Art. 17.

Al personale assistente è attribuita, con effetto dal 1° luglio 1957, una indennità di ricerca scientifica, nella misura e con le modalità di cui all'annessa tabella B.

Per il periodo 1° luglio 1956-30 giugno 1957 l'indennità predetta è dovuta al personale assistente nelle misure ridotte indicate nella stessa tabella B.

## Art. 18.

Le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria possono, con deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione, conferire le funzioni di assistente straordinario a laureati che siano prescelti dal professore ufficiale della materia.

All'assistente straordinario spetta un compenso mensile di lire 35.000, ridotto a metà qualora l'interessato ricopra altro ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato, di Ente pubblico o privato, o comunque fruisca di reddito di lavoro subordinato.

Il numero massimo degli assistenti straordinari che ciascuna Università può annualmente assumere è determinato, su proposta del competente Consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da registrare dalla Corte dei conti, in occasione della ripartizione fra i vari Atenei del fondo di cui al successivo articolo 19.

La retribuzione dell'assistente straordinario può anche far carico, col consenso del Ministro della pubblica istruzione, ai fondi a disposizione degli Istituti o Cliniche annesse alle cattedre.

Ove la situazione delle singole cattedre non consenta di affidare, in tutto o in parte, agli assistenti ordinari, incaricati o straordinari le funzioni inerenti alle esercitazioni pratiche degli studenti, le funzioni medesime possono essere affidate agli assistenti volontari. In tal caso all'assistente volontario è dovuto un compenso orario da stabilirsi, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione.

I criteri di massima per l'applicazione del presente articolo saranno fissati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro.

## Art. 19.

I contributi dovuti dallo Stato alle Università ed agli Istituti di istruzione universitaria ai fini dell'assunzione di assistenti straordinari ai sensi, rispettivamente dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1950, n. 465, e dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1262, sono determinati, a far tempo dal 1° luglio 1958, nella misura complessiva di lire 500.000.000.

## Art. 20.

Agli assistenti ordinari la censura è inflitta dal Rettore, su proposta del professore ufficiale della materia.

Contro il provvedimento che infligge tale sanzione è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro per la pubblica istruzione.

Gli accertamenti di cui all'articolo 103, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono compiuti dal Rettore, il quale, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave della censura, rimette gli atti al Ministro per la pubblica istruzione.

Le sanzioni disciplinari di grado superiore alla censura sono inflitte dal Ministro, su conforme parere della Corte di disciplina di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 1947, numero 1477.

## Art. 21.

La cessazione dal servizio è disposta con decreto del Rettore; essa è, peraltro, disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione nel caso di nomina dell'assistente ordinario nei ruoli dei Professori Universitari o in quelli dei Professori di Istituti d'istruzione secondaria di 1° e 2° grado.

La cessazione è, altresì, disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione nel caso previsto dall'articolo 1, comma primo, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766.

## Art. 22.

L'assistente cessato dal servizio per dimissioni, per nomina in altro ruolo statale, o per decadenza dall'impiego, nei casi previsti, dalle lettere b) e c) dell'articolo 127 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, può essere riammesso in servizio con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del professore ufficiale della materia, sentito il parere della Giunta della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Non è consentita la riammissione nei confronti degli assistenti cessati dal servizio per mancato conseguimento della libera docenza.

Nei confronti degli assistenti riammessi, va tenuto conto, nel computo del decennio di cui al primo comma del precedente articolo 10, del servizio di assistente di ruolo prestato anteriormente alla cessazione.

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

## Art. 23.

Agli assistenti ordinari, che non abbiano compiuto due anni di servizio, è attribuita la terza classe di stipendio di cui all'annessa tabella A, con l'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Agli assistenti ordinari che, alla predetta data, abbiano compiuto un biennio di servizio dalla nomina in ruolo, è attribuita, semprechè intervenga il giudizio favorevole di cui al precedente articolo 4, la seconda classe di stipendio con l'anzianità maturata in eccedenza a tale biennio, alla data medesima.

Agli assistenti ordinari, attualmente assegnati al coefficiente di stipendio 325, è attribuita la seconda classe di stipendio di cui all'annessa tabella A, con l'anzianità posseduta nel coefficiente medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge, e con gli aumenti periodici di stipendio eventualmente spettanti.

Peraltro, ai fini della ulteriore progressione in carriera e del trattamento economico, si tiene conto dell'eccedenza del servizio prestato oltre il primo biennio di servizio di ruolo; dal computo è, comunque, esclusa l'eccedenza dipendente dal prolungamento del triennio già ri-

chiesto per il passaggio alla qualifica immediatamente superiore all'iniziale.

Agli assistenti ordinari, che alla data di entrata in vigore della presente legge, siano forniti di almeno otto o sette anni di anzianità nel coefficiente di stipendio 325, è attribuita, sempre che abbiano conseguita l'abilitazione alla libera docenza rispettivamente entro il decimo o il nono anno dalla immissione in ruolo, la prima classe di stipendio con l'anzianità che loro compete in base all'annessa tabella A e con gli aumenti periodici di stipendio eventualmente spettanti. Nel computo di tale anzianità si tiene conto anche dell'eccedenza di cui alla prima parte del precedente comma.

## Art. 24.

Gli assistenti ordinari assunti in ruolo anteriormente al 7 maggio 1948, conservano il diritto, sancito con l'articolo 28-ter, ultimo comma, aggiunto al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, a permanere in servizio fino al quindicesimo anno dalla nomina in ruolo indipendentemente dal possesso della abilitazione alla libera docenza.

Gli assistenti ordinari, di cui al precedente comma, non potranno essere trattenuti in servizio, ricorrendo le condizioni, di cui al comma stesso, oltre il 31 ottobre 1958.

Gli assistenti, di cui al presente articolo, non potranno essere assegnati alla prima classe di stipendio salvo che non conseguano l'abilitazione alla libera docenza. In tal caso l'assegnazione alla prima classe predetta è disposta con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del decreto di conferimento di abilitazione alla libera docenza.

## Art. 25.

Gli assistenti ordinari che, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, siano cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, potranno essere assunti nei ruoli degli insegnanti degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria, purchè presentino la relativa domanda entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge, e si trovino nelle condizioni previste dal precedente articolo 7.

## Art. 26.

L'articolo 28 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, è applicabile, esclusa la corresponsione di arretrati, agli assistenti nominati presso l'Università di Trieste a seguito di procedimento autorizzato dal Governo militare alleato.

## Art. 27.

Qualora l'assistente straordinario fruisca, alla data di entrata in vigore della presente legge, di retribuzione mensile superiore a quella di cui all'articolo 18, comma 2°, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale, e farà carico al bilancio della Università.

## Art. 28.

Fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari previste dall'articolo 7, comma 4°, della presente legge, continueranno ad osservarsi, per il passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre Amministrazioni, le norme del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

## Art. 29.

Per tutto quanto non è contemplato nella presente legge si osservano, in quanto non contrastino con la legge medesima, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni ed integrazioni e quelle sullo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato.

## DIRETTORI DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA DI TRIESTE E DI VENEZIA

## Art. 30.

Ai due Professori-Direttori della Scuole di Ostetricia di Trieste e di Venezia, di cui alla Tabella n. 34 dell'allegato secondo al regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrata dal regio decreto-legge 22 maggio 1924, numero 1084, è attribuito, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il coefficiente di stipendio 402.

## Art. 31.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 587.000.000, nell'esercizio finanziario 1957-58 si provvederà con prelevamento di eguale importo dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato: « Ministero del tesoro - liquidazione dei beni tedeschi in Italia ».

Detto importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 32.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto è diversamente disposto negli articoli 16, 17 e 19.

## TABELLA A.

## CARRIERA DEL PERSONALE ASSISTENTE

Coefficiente

402	I	classe di stipendio, dopo 8 anni di permanenza nella classe II (a) . . . . .	L. 1.206.000
325	II	classe di stipendio, dopo 2 anni di permanenza nella classe III . . . . .	» 975.000
271	III	classe di stipendio . . . . .	» 813.000

(a) — L'assegnazione alla I classe di stipendio è anticipata al compimento del settimo anno di permanenza nella classe seconda nei confronti degli assistenti che conseguano, entro il settimo anno medesimo, l'abilitazione alla libera docenza.

## TABELLA B.

## INDENNITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

a)	Assistente ordinario in possesso dell'abilitazione alla libera docenza . . . . .	L. 13.500
b)	Assistente ordinario . . . . .	» 11.000
c)	Assistente incaricato . . . . .	» 5.500

L'indennità è corrisposta, per ogni mese di effettivo servizio, per non più di dieci mesi all'anno.

Per il periodo 1° luglio 1956 - 30 giugno 1957 l'indennità è corrisposta, per i mesi di servizio effettivamente prestato e, comunque, per non più di dieci mesi, in ragione di lire 6.750; di lire 5.500 e di lire 2.750, rispettivamente per gli assistenti di cui alle lettere a), b) e c).